



**REGIONE
PUGLIA**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Con la L.R. 28 dicembre 1994, n. 36 è stato disciplinato il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo all'art. 14 ("Direttive di organizzazione") che le Aziende Sanitarie devono essere organizzate sulla base di apposito regolamento approvato dalla Giunta Regionale.

Conseguentemente, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 229 del 16 febbraio 1996 è stato approvato apposito Regolamento sull'organizzazione generale delle Aziende Sanitarie ex art. 14 L.R. 28 dicembre 1994, n. 36.

Con il successivo Regolamento Regionale n. 20/2012, ad oggetto: "Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale 16 febbraio 1996, n. 229 - "Regolamento sull'organizzazione generale art. 14 L.R. 28-12-1994, n. 36", si è stabilito che: *"Il paragrafo 1."Ospedale" terzo capoverso è così modificato: Nelle aziende sanitarie locali, in riferimento alla rete ospedaliera di cui ai Regolamenti Regionali n. 18/2010, n. 19/2011 e n. 11/2012 le unità operative complesse sanitarie ed amministrative di ospedale devono essere rimodulate, prevedendo: a) istituzione di una struttura complessa di Direzione Medica di Presidio per ogni ospedale; (...) c) azzeramento delle strutture complesse di Direzione Medica di Presidio e struttura complessa amministrativa negli ospedali classificati plessi aggregati ad ospedali di base, di livello intermedio e di riferimento (...)"*.

L'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92 come successivamente modificato dall'art. 15, comma 13, lett. f-bis del D.L. n. 95/2012 convertito con la L. n. 135/2012 – "Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica", stabilisce che: *"Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione"*.

Con D.G.R. n. 2045 del 13/12/2016 e per le ragioni di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria nella stessa esplicitate, la Giunta regionale ha adottato lo schema di Regolamento Regionale avente ad oggetto *"Modifica al Regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 20. Proposta di adozione"*, deliberando di modificare il suddetto Regolamento n. 20/2012 con l'aggiunta, dopo la lettera c) del primo periodo, di una lettera d) che prevede la *"soppressione delle strutture complesse di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero anche nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie e negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici costituiti da un unico presidio"*.

Il predetto atto deliberativo è stato quindi trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, alla competente Commissione consiliare al fine di acquisire il relativo parere preventivo obbligatorio non vincolante, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.

La III Commissione consiliare, competente per materia, nella seduta del 25/01/2017 ha esaminato il provvedimento giuntale n. 2045/2016, esprimendo parere favorevole con decisione n. 30 del 25/01/2017.

Si può procedere pertanto all'approvazione definitiva del Regolamento di modifica del Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 20, Allegato A al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa illustrate, che quivi si intendono integralmente riportate

- di approvare in via definitiva il Regolamento Regionale avente ad oggetto “*Modifica del Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 20*”, Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provveda, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) dello Statuto della Regione, all’emanazione dell’allegato Regolamento, che sarà pubblicato sul BURP.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione dagli stessi predisposta, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore (Angela Guerra)

Il Responsabile A.P. (Cecilia Romeo)

Il Dirigente del Servizio (Rossella Caccavo)

Il Dirigente della Sezione (Giovanni Campobasso)

Il Direttore del Dipartimento (Giancarlo Ruscitti)

Il Presidente (Michele Emiliano)
